

Condizioni contrattuali generali per prestatori di servizi linguistici, aggiornate al 2010

translingua[®]

1 Entità della prestazione

- 1.1 Le presenti condizioni contrattuali generali valgono per tutti i rapporti d'affari presenti e futuri tra il cliente (Committente) e translingua (prestatore di servizi linguistici), che espleta le prestazioni indicate al punto 1.2, a meno che non si pattuisca altrimenti nel singolo caso.
- 1.2 L'entità della prestazione nei confronti del Committente comprende in linea di principio la traduzione, la gestione del progetto nonché la pianificazione e l'effettuazione di eventuali servizi supplementari. I servizi di interpretazione sono soggetti a condizioni contrattuali generali distinte.
- 1.3 translingua si impegna ad effettuare tutte le attività affidate secondo scienza e coscienza e in base ai principi dell'economicità.
- 1.4 Il Committente si impegna a comunicare a translingua, già al momento della presentazione dell'offerta, le finalità per le quali richiede la traduzione, ad esempio se essa è destinata:
 - 1.4.1 a un determinato paese;
 - 1.4.2 a scopi meramente informativi;
 - 1.4.3 a scopi di pubblicazione o di pubblicità;
 - 1.4.4 a scopi giuridici o volti al conseguimento di un brevetto;
 - 1.4.5 per usi diversi, la cui conoscenza possa essere rilevante per il traduttore ai fini dell'elaborazione della traduzione.
- 1.5 Qualora non vengano rese note a translingua le finalità della traduzione, la medesima è tenuta ad eseguire la traduzione nel migliore dei modi, a scopi informativi (Vedi punto 1.4.2).
- 1.6 Il Committente può utilizzare la traduzione esclusivamente per gli scopi dichiarati. Qualora utilizzasse la traduzione per finalità differenti, non sussiste alcuna responsabilità da parte di translingua.
- 1.7 Qualora non pattuito altrimenti, translingua fornisce le proprie traduzioni in copia unica, in formato elettronico.
- 1.8 Un Committente che richieda l'utilizzo nella propria traduzione di terminologie particolari, è tenuto a comunicarlo tempestivamente a translingua allegando la necessaria documentazione.
- 1.9 La responsabilità circa la correttezza formale e sostanziale del testo originale è esclusivamente del Committente.
- 1.10 translingua ha il diritto di trasmettere l'incarico a subappaltatori altrettanto qualificati, rimanendo tuttavia l'unico prestatore dei servizi linguistici e partner contrattuale del Committente.
- 1.11 Il nome di translingua può essere inserito in una pubblicazione solamente qualora il testo sia stato integralmente tradotto dalla medesima e purché non vi sia stata apportata alcuna modifica senza il preventivo consenso da parte di translingua.
- 1.12 Se non diversamente convenuto, per la realizzazione dal punto di vista formale si applicano le disposizioni della ÖNORM EN 15038.

2 Tariffe, condizioni accessorie per la fatturazione

- 2.1 I prezzi delle traduzioni sono calcolati in base alle tariffe praticate da translingua, in relazione alle diverse tipologie di traduzione.
- 2.2 Se non pattuito altrimenti, la base di calcolo è costituita dal testo tradotto (prodotto della traduzione).
- 2.3 Un preventivo si considera vincolante unicamente se redatto per iscritto dopo la presentazione dei documenti da tradurre. Ogni altro eventuale preventivo è sempre puramente indicativo e non vincolante. Sebbene redatto con competenza ed accuratezza, il preventivo non implica l'assunzione di responsabilità circa la sua esattezza. translingua informerà tempestivamente il Committente in caso di maggiorazioni di costo in misura superiore al 15%, rilevate successivamente al conferimento dell'incarico. Per maggiorazioni non prevedibili entro il limite del 15%, non saranno necessarie ulteriori comunicazioni, potendo tali costi essere messi in conto senza ulteriore preavviso.
- 2.4 Anche in assenza delle comunicazioni di cui al precedente punto 2.3, e ove translingua non abbia provveduto a redigere un nuovo preventivo, il Committente sarà tenuto a corrispondere i costi effettivi della traduzione calcolati in base al punto 2.1.
- 2.5 Se non diversamente convenuto, le modifiche intervenute successivamente al conferimento dell'ordine ed eventuali ordini integrativi possono essere messi in conto a prezzi adeguati.
- 2.6 Per tutti i crediti e i crediti accessori vale il principio della "stabilità del valore". Come parametro per il calcolo della stabilità del valore si adatterà l'indice dei prezzi al consumo pubblicato mensilmente

dall'Ufficio centrale di statistica austriaco o un analogo indice ad esso equiparato. Come misura di riferimento si assume il valore dell'indice nel mese in cui il contratto è stato stipulato. Oscillazioni in positivo o in negativo del valore dell'indice in misura inferiore al 2,5% sono ritenute trascurabili, mentre al superamento verso l'alto o il basso di tale intervallo si provvederà a un ricalcolo, dove il primo valore di indice riscontrato al di fuori dell'intervallo costituirà la base sia per l'indicizzazione del credito che per il calcolo del nuovo intervallo di oscillazione.

- 2.7 Gli aumenti di stipendi e salari, definiti mediante contratti collettivi, autorizzano parimenti translingua ad effettuare una rettifica successiva delle tariffe.
- 2.8 Ai lavori di revisione condotti su traduzioni di terzi è applicabile la tariffa piena applicata per le traduzioni ex-novo.
- 2.9 Per le prestazioni urgenti od eseguite durante il fine settimana potrà essere richiesto, dietro accordo, un adeguato sovrapprezzo.

3 Termini di consegna

- 3.1 Per quanto attiene ai termini di consegna delle traduzioni, fa fede l'accordo scritto tra il Committente e translingua. Se la scadenza costituisce l'elemento essenziale dell'incarico affidato a translingua e il Committente non ha interesse a una consegna successiva, deve comunicarlo espressamente in anticipo. Presupposto per il rispetto del termine di consegna, in caso di incarico a scadenza fissa, è l'invio tempestivo da parte del Committente di tutti i documenti necessari a translingua nel contesto della commessa nell'entità indicata (ad es. testi originali e ogni altra informazione utile), così come l'osservanza delle condizioni di pagamento concordate e degli altri obblighi. Qualora tali premesse non vengano adempite tempestivamente, il termine di consegna viene prolungato in corrispondenza al lasso di tempo del ritardo con cui è stata consegnata a translingua la documentazione necessaria. In caso di incarico a scadenza fissa, spetta a translingua giudicare se anche in caso di ritardata consegna della documentazione da parte del Committente sia possibile rispettare il termine di consegna pattuito.
- 3.2 I rischi connessi alla consegna (trasmissione) ricadono sul Committente.
- 3.3 Se non diversamente convenuto, alla fine dell'incarico di traduzione i documenti messi a disposizione di translingua dal Committente rimangono a translingua. Quest'ultima è tenuta a custodirli accuratamente in modo che persone non autorizzate non abbiano accesso ad essi, che non venga violato l'obbligo di segretezza e che la documentazione non possa essere impiegata in violazione al contratto.

4 Cause di forza maggiore

- 4.1 translingua avvertirà immediatamente il Committente qualora intervenissero impedimenti dovuti a cause di forza maggiore; verificandosi tale evenienza, tanto translingua che il Committente avranno facoltà di recedere dal contratto. Il Committente sarà obbligato tuttavia a corrispondere a translingua un importo a copertura delle spese sostenute o delle prestazioni effettuate fino a quel momento.
- 4.2 Rientrano fra le cause di forza maggiore, in particolare, eventi casuali, conflitti lavorativi, azioni belliche, guerre civili e il subentrare di impedimenti impreveduti che compromettano in modo documentato e decisivo la possibilità di translingua di espletare l'incarico conformemente agli accordi.

5 Responsabilità per difetti (garanzia)

- 5.1 Qualsiasi reclamo relativo alla qualità della traduzione deve essere presentato entro e non oltre quattro settimane dalla sua consegna (invio con posta elettronica o per posta). I difetti devono essere espliciti e documentati con completezza e per iscritto dal Committente (verbale dei difetti).
- 5.2 Il Committente deve concedere a translingua un lasso di tempo adeguato e l'occasione di provvedere all'eliminazione dei difetti. Se il Committente rifiuta di concedere il suddetto termine, translingua potrà ritenersi sollevata da ogni responsabilità. Qualora entro il termine concesso translingua provveda ad eliminare i difetti, il Committente non potrà pretendere una riduzione del prezzo.

- 5.3 Qualora translingua non provvedesse all'eliminazione dei difetti entri i termini accordati, il Committente avrà la facoltà di recedere dal contratto oppure di esigere una riduzione del prezzo. In caso di difetti di poco conto, non sussiste il diritto di recesso.
- 5.4 Eventuali pretese in garanzia non autorizzano il Committente a trattenerne l'intero importo della fattura bensì unicamente una parte adeguata dello stesso. Il Committente rinuncia altresì alla possibilità di una compensazione.
- 5.5 Per le traduzioni destinate alla stampa, la responsabilità per eventuali carenze sussiste soltanto se il Committente ha dichiarato espressamente in forma scritta nel proprio ordine l'intenzione di pubblicare il testo, e se translingua ha avuto la possibilità di procedere alla correzione delle bozze di stampa (correzioni dell'autore) fino alla versione definitiva del testo, dopo la quale non viene effettuata più alcuna modifica. In tal caso, a translingua dovrà essere corrisposto un rimborso spese adeguato.
- 5.6 Per le traduzioni il cui testo originale risulti scarsamente leggibile e pertanto di difficile comprensione, translingua declina ogni responsabilità, e ciò vale anche per le revisioni effettuate sulle traduzioni.
- 5.7 I miglioramenti stilistici e l'adattamento alle terminologie specifiche (in particolare di termini settoriali o aziendali) non potranno essere interpretati come difetti di traduzione.
- 5.8 Per acronimi e sigle specifici del testo da tradurre, non indicati e chiariti dal Committente al momento del conferimento dell'ordine, non si assumono responsabilità per eventuali difetti.
- 5.9 translingua declina inoltre ogni responsabilità circa l'esatta traslitterazione di nomi e indirizzi contenuti in documenti non redatti in caratteri latini. In tali casi si consiglia il Committente di riportare su un apposito foglio tutti i nomi propri in caratteri latini maiuscoli.
- 5.10 La riproduzione delle cifre nella traduzione viene effettuata sulla base del testo di partenza. translingua declina ogni responsabilità per la conversione di cifre, misure, valute e simili.
- 5.11 Per i testi di partenza, gli originali e simili forniti dal Committente, ove la restituzione al Committente non avvenga contestualmente alla consegna della traduzione, translingua resta responsabile come depositaria ai sensi del Codice civile austriaco, per il periodo di quattro settimane dalla data di adempimento dell'incarico. Non è previsto alcun obbligo di assicurazione. Per le modalità di restituzione si veda per analogia il punto 3.3.
- 5.12 translingua effettua la trasmissione dei testi tradotti per via telematica (e-mail ecc.) in base allo stato aggiornato della tecnica. In seguito alle circostanze tecniche translingua non può assumere alcuna garanzia né responsabilità per eventuali difetti o danni (contrazione di virus, violazioni dell'obbligo di segretezza, danneggiamento di file), ove i suddetti non siano riconducibili a colpa grave di translingua.

6 Risarcimento danni

- 6.1 Qualsiasi richiesta di risarcimento danni in favore del Committente sarà limitata nel suo ammontare all'importo della fattura (netto), ove la legge non prescriva altrimenti. Costituisce eccezione a tale limitazione il risarcimento dei danni provocati per colpa grave o dolo o dei danni alle persone. Non è invece contemplata la responsabilità per mancato guadagno ed eventuali conseguenze.
- 6.2 Nel caso translingua benefici di una copertura assicurativa di responsabilità civile per danni patrimoniali, il risarcimento è limitato all'importo rimborsato dall'assicurazione nel caso specifico.
- 6.3 translingua si impegna affinché i suoi collaboratori mantengano la massima riservatezza sul contenuto delle traduzioni, non assumendo tuttavia alcuna responsabilità per il mancato rispetto di tale impegno da parte dei propri incaricati.

7 Diritto d'autore

- 7.1 translingua non è tenuta ad accertare l'effettiva disponibilità da parte del Committente del diritto di tradurre o di far tradurre il testo originale. Il Committente garantisce esplicitamente di disporre di tutti i diritti indispensabili all'esecuzione dell'incarico.
- 7.2 Se le traduzioni oggetto dell'incarico sono protette dalla normativa sul diritto d'autore, il Committente è tenuto a dichiarare le finalità per le quali intende utilizzarle. In tal senso il Committente acquisisce soltanto i diritti relativi alle finalità dichiarate.
- 7.3 Il Committente è obbligato a manlevare translingua da ogni responsabilità nei confronti di qualsiasi rivendicazione avanzata da terzi con riguardo a violazioni al diritto d'autore, alle normative sulla tutela delle opere intellettuali e ad ogni altro diritto di tutela

professionale o della personalità. Lo stesso vale nei casi in cui il Committente ometta di esplicitare le finalità per le quali intende utilizzare una traduzione o utilizzi la stessa per scopi diversi da quelli dichiarati. translingua deve dare tempestivamente comunicazione al Committente di eventuali reclami ricevuti e notificargli, in caso di ricorso al tribunale, l'avvio della controversia. Se alla notizia il Committente non aderisce come litisconsorte di translingua al procedimento giudiziario, translingua è autorizzata a riconoscere la pretesa della parte attrice mantenendosi indenne nei confronti del Committente, senza riguardo per la legittimità della pretesa riconosciuta.

8 Modalità di pagamento

- 8.1 Se non diversamente convenuto, il pagamento dovrà essere effettuato alla consegna della traduzione previa fatturazione. translingua è tuttavia autorizzata a richiedere un acconto adeguato, e nel caso di una committenza privata o straniera anche il versamento anticipato dell'intero importo.
- Se è stato pattuito il ritiro della traduzione da parte del Committente e il ritiro non avviene nei tempi previsti, il pagamento della prestazione è esigibile a partire dal giorno in cui la traduzione è disponibile per la consegna.
- 8.2 In caso di mora di pagamento, translingua si riterrà autorizzata a trattenere i documenti consegnati dal Committente per la traduzione (es. manoscritti da tradurre). Nel caso di mora si applicano interessi di mora al tasso adeguato.
- 8.3 Il mancato rispetto delle condizioni di pagamento convenute fra translingua e il Committente (ad es. acconto) autorizza translingua, previa comunicazione, alla sospensione della prestazione in atto fino all'adempimento da parte del Committente degli obblighi contrattuali, e ciò anche nel caso di ordini per i quali sia stato pattuito un termine di consegna fisso (Vedi punto 3.1).
- La sospensione dell'esecuzione della prestazione non dà, da un lato, alcun diritto legale al Committente e, dall'altro, non pregiudica in nessun caso i diritti di translingua.

9 Patto di riservato dominio

- 9.1 Tutti i documenti consegnati a translingua nel contesto della commessa restano proprietà di translingua fino al completo pagamento di tutti i debiti derivanti dal contratto.
- 9.2 Qualsiasi genere di documento non compreso nella commessa, come testi paralleli, software, cataloghi e rapporti, nonché tutti i documenti che generano costi, come ad esempio letteratura o manoscritti, restano proprietà intellettuale di translingua e sono soggetti alla tutela delle norme di legge pertinenti.
- 9.3 Se ne possono effettuare riproduzioni o copie solo previo consenso di translingua.
- 9.4 Le memorie di traduzione allestite nel corso di una o più commesse restano, salvo non convenuto altrimenti, proprietà di translingua.
- 9.5 Le memorie di traduzione messe a disposizione del Committente continuano a restare, salvo non convenuto altrimenti, proprietà del Committente.

10 Vincolo di riservatezza

translingua è soggetta al vincolo della riservatezza ed è tenuta a provvedere al rispetto di tale vincolo anche da parte dei suoi incaricati.

11 Foro competente

Luogo di adempimento per tutti i rapporti contrattuali soggetti alle presenti condizioni contrattuali generali è la sede aziendale di translingua a Graz. Sulle controversie legali derivanti da tali rapporti contrattuali è competente, per le azioni legali di translingua – a scelta della stessa translingua – il foro di Graz o il foro competente del Committente, mentre per le azioni legali contro translingua è competente esclusivamente il foro competente di translingua, Graz. Si applica il diritto austriaco, fatta eccezione per le norme di rinvio e per la convenzione di Vienna sulla vendita internazionale di beni mobili.

12 Nullità parziale

L'inefficacia di singole norme delle presenti condizioni contrattuali generali non tange l'efficacia del contratto. Se una clausola dovesse essere o diventare inefficace oppure inattuabile, translingua e il Committente si impegnano a sostituirla attraverso una clausola legalmente ammissibile, efficace ed attuabile, che si avvicini il più possibile all'intenzione economica della norma da sostituire.